

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 950-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE COLOMBO Vittorino-V.)

Comunicata alla Presidenza il 12 ottobre 1984

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 520, recante modifica all'articolo 15, ultimo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531, concernente sospensione dei pagamenti del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

dal Ministro del Tesoro

e dal Ministro dei Lavori Pubblici

(V. Stampato Camera n. 2032)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 settembre 1984

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 settembre 1984*

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 12 agosto 1982, n. 531 (« Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale ») prevede al penultimo comma dell'articolo 15 l'obbligo, da parte del Ministro dei lavori pubblici (Presidente dell'ANAS) e del Ministro del tesoro, della presentazione al Parlamento di una relazione sullo stato di attuazione della legge stessa e sulla situazione economica e finanziaria del settore autostradale.

La stessa norma prescrive altresì che qualora si riscontrino per talune società concessionarie insufficienti coperture dell'indebitamento in essere, la citata relazione debba essere accompagnata da proposte per il definitivo assetto del settore autostradale mediante il trasferimento di concessioni a società di gestione a partecipazione pubblica o, in alternativa, attraverso l'accompagnamento con società concessionarie già operanti.

Il termine per l'ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra era fissato nel 30 giugno 1983 e l'ultimo comma dell'articolo 15 disponeva che, ove le proposte non fossero state formulate entro la data prescritta, il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane avrebbe sospeso i pagamenti in favore delle società concessionarie fino alla definizione dei provvedimenti necessari.

Con varie motivazioni il Governo ha dichiarato l'oggettiva impossibilità di rispettare il termine del 30 giugno 1983 ed ha proposto il suo differimento con due successivi provvedimenti: dapprima il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e successivamente il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, con il quale il termine sopra citato è stato differito al 30 giugno 1984.

Nell'imminenza di quest'ultima data, e precisamente il 15 giugno 1984, un disegno di legge governativo presentato alla Camera dei deputati (n. 1819) propose l'ulteriore spostamento del termine predetto al 30 giugno 1985.

Successivamente, nelle more della discussione del disegno di legge, in data 2 luglio 1984 il Governo adottò allo stesso fine il decreto-legge 2 luglio 1984, n. 283.

La Camera dei deputati, tuttavia, non riconobbe a quest'ultimo decreto-legge i requisiti di necessità e urgenza costituzionalmente richiesti.

Questa sintetica cronistoria era necessaria per precisare che il decreto-legge 29 agosto 1984, n. 520, al quale il Senato ha già riconosciuto i requisiti costituzionali di necessità ed urgenza e che è ora al nostro esame per la conversione in legge, pur recando anch'esso una modifica all'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, differisce nettamente da quello che non ha incontrato l'approvazione della Camera dei deputati.

Esso prevede infatti una limitata deroga alla sospensione degli interventi da parte del Fondo centrale di garanzia esclusivamente al fine di evitare mancati pagamenti a copertura di rate di prestiti contratti all'estero da enti autostradali con beneficio della garanzia statale, ferma restando l'esclusione di qualsiasi altro intervento del Fondo stesso.

Il decreto-legge n. 520 è dunque destinato ad avere effetti solo nei confronti di istituti esteri e in particolare della B.E.I., rispondendo alle ovvie preoccupazioni di salvaguardare l'immagine dello Stato italiano nei confronti dei creditori esteri e di non compromettere la possibilità di ulteriori finanziamenti anche a fini diversi.

Non sarà superfluo ricordare che una clausola dei contratti in atto legittima i creditori a chiedere il rimborso anticipato dei prestiti

in essere al verificarsi di una sola inadempienza.

Anche quantitativamente il campo d'intervento del decreto-legge di cui si richiede la conversione in legge è assai limitato.

Si calcola che a tutto il 31 dicembre 1984 gli interventi in base ad esso previsti ammontano a circa 5 miliardi.

Occorre infine aggiungere che la Camera dei deputati, nell'approvare in prima lettura il provvedimento di conversione, ha introdotto un termine alla deroga prevista, fissandolo nella data del 30 aprile 1985.

Anche per questo motivo l'8^a Commissione permanente ha deliberato di proporre all'Assemblea la conversione in legge del decreto in esame, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, non senza, nel contempo, raccomandare vivamente al Governo di presentare al Parlamento nel più breve tempo possibile la relazione di cui alla legge n. 531, unitamente alle sue proposte per il riassetto definitivo del sistema autostradale italiano.

Vittorino COLOMBO (V.), *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore Covi)

9 ottobre 1984

La Commissione, per quanto di propria competenza, esaminato il disegno di legge esprime parere favorevole, pur sottolineando — su indicazione del Gruppo comunista — la necessità che il Governo risulti pienamente adempiente rispetto agli obblighi previsti dalla legge n. 531 del 1982.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Il decreto-legge 29 agosto 1984, n. 520, recante modifica all'articolo 15, ultimo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531, concernente sospensione dei pagamenti del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane, è convertito in legge con la seguente modificazione:

All'articolo 1, dopo le parole « non opera », sono aggiunte le seguenti: « fino al 30 aprile 1985 ».

Decreto-legge 29 agosto 1984, n. 520, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 30 agosto 1984.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Modifica all'articolo 15, ultimo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531, concernente sospensione dei pagamenti del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare, limitatamente ai prestiti esteri, l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

La sospensione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, non opera per i pagamenti che il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane è tenuto ad effettuare a copertura delle rate dei prestiti contratti dalle società concessionarie di autostrade con istituti di credito esteri, ovvero emessi all'estero dalle concessionarie medesime, assistiti dalla garanzia dello Stato.

TESTO COMPRENDE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

La sospensione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, non opera fino al 30 aprile 1985 per i pagamenti che il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane è tenuto ad effettuare a copertura delle rate dei prestiti contratti dalle società concessionarie di autostrade con istituti di credito esteri, ovvero emessi all'estero dalle concessionarie medesime, assistiti dalla garanzia dello Stato.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 29 agosto 1984.

PERTINI

CRAXI - GORIA - NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)